

Codice A16170

D.D. 30 marzo 2015, n. 98

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quindici sorgenti acquedottistiche, ubicate nel Comune di Lemie (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Lemie (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 2 dicembre 2014, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 227/2014 del 2 dicembre 2014 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgenti "Bonavalle 1" e "Bonavalle 2" (codice univoco TO-S-00835), ubicate nelle particelle catastali n. 182 e n. 180 del foglio di mappa n. 22, censito al C.T. del medesimo Comune di Lemie (TO);
- sorgenti "Cunci 1" e "Cunci 2" (codice univoco TO-S-01184), ubicate nelle particelle catastali n. 541 e n. 879 del foglio di mappa n. 24, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Gramonera (Villaretti 4)" (codice univoco TO-S-01180), ubicata nella particella catastale n. 298 del foglio di mappa n. 13, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Chiampetto" (codice univoco TO-S-01183), ubicata nella particella catastale n. 1228 del foglio di mappa n. 23, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Cunietti dx" e "Cunietti sx" (codice univoco TO-S-01182), ubicate nelle particelle catastali n. 89 e n. 91 del foglio di mappa n. 4, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Gaiera 1" e "Gaiera 2" (codice univoco TO-S-00834), ubicate nelle particelle catastali n. 962 e n. 535 del foglio di mappa n. 19, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Vallorsera" (codice univoco TO-S-01185), ubicata nella particella catastale n. 42 del foglio di mappa n. 35, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Villaretti 1", "Villaretti 2" e "Villaretti 3" (codice univoco TO-S-01179), ubicate nella particella catastale n. 715 del foglio di mappa n. 13 e nella particella catastale n. 20 del foglio di mappa n. 6, censiti al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Olmetti" (codice univoco TO-S-01181), ubicata nella particella catastale n. 1223 del foglio di mappa n. 23, censito al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 24 febbraio 2014 ed in data 11 novembre 2014, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Tutte le sorgenti sono posizionate in corrispondenza di versanti più o meno acclivi caratterizzati da vegetazione boschiva, ad eccezione della sorgente Olmetti che è ubicata su di un pianoro alluvionale.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, le proposte di definizione sono state individuate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un'alimentazione da acquiferi superficiali caratterizzati da un grado di vulnerabilità intrinseca variabile da basso ad elevato in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato:

- le sorgenti Bonavalle 1, Bonavalle 2, Cunci 1, Cunci 2 e Gramonera sono caratterizzate da un basso grado di vulnerabilità intrinseca;
- le sorgenti Chiampetto, Cunietti dx, Cunietti sx, Gaiera 1, Gaiera 2, Vallorsera, Villaretti 1, Villaretti 2 e Villaretti 3 sono caratterizzate da un grado medio di vulnerabilità intrinseca;
- la sorgente Olmetti è invece caratterizzata da un elevato grado di vulnerabilità.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti “Bonavalle 1” e “Bonavalle 2” (codice univoco TO-S-00835):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 54 metri per 34 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 236 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 1047 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgenti “Cunci 1” e “Cunci 2” (codice univoco TO-S-01184):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 50 metri per 31 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 226 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 611 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente “Gramonera (Villaretti 4)” (codice univoco TO-S-01180):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 22 metri per 18 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 431 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 723 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente “Chiampetto” (codice univoco TO-S-01183):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 32 metri per 25 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 407 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 1362 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgenti “Cunietti dx” e “Cunietti sx” (codice univoco TO-S-01182):

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale con i lati di dimensioni pari a 59 metri, 32 metri, 48 metri e 21 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 425 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 218 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgenti “Gaiera 1” e “Gaiera 2” (codice univoco TO-S-00834):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 43 metri per 34 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 421 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 1196 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente “Vallorsera” (codice univoco TO-S-01185):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 38 metri per 29 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 413 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;

- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 761 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgenti “Villaretti 1”, “Villaretti 2” e “Villaretti 3” (codice univoco TO-S-01179):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 33 metri per 25 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 415 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 1253 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente “Olmetti” (codice univoco TO-S-01181):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 45 metri per 35 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, con un'estensione a monte pari a 838 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 2075 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “Provincia di Torino – Comune di Lemie – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavole 1 e 2 + Appendice 2 (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia – Scala 1:5.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Lemie (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 28 marzo 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte di definizione presentate.

In merito alle proposte presentate l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data in data 23 aprile 2014, ha espresso alcune considerazioni, evidenziando la necessità di adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti – con particolare riguardo agli scarichi di natura civile ed alle eventuali cisterne interrato per lo stoccaggio di combustibili liquidi utilizzati dalle centrali termiche dei fabbricati ricadenti all'interno delle stesse aree – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha inoltre richiesto la realizzazione di adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento – ove mancanti – ed una adeguata manutenzione delle strade sterrate e delle piste forestali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ciriè, con nota in data 20 maggio 2014, ha espresso parere favorevole sottolineando che l'acqua prelevata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha tuttavia evidenziato che nel periodo 2007-2013 sono state rilevate tre non conformità in rete relative a parametri indicatori di tipo microbiologico – batteri coliformi totali – risoltesi in tempi brevi e non necessariamente imputabili a problematiche relative alle fonti di approvvigionamento.

Le particelle catastali ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non

sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Con la determinazione n. 410-358869 del 29 luglio 2005 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Lemie alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite le sorgenti in oggetto, ubicate nel medesimo Comune. Successivamente, con la determinazione n. 873-1110447 del 4 ottobre 2007, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lemie.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 24 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che le proposte presentate sono state dimensionate sulla base di un grado di vulnerabilità intrinseca variabile da basso ad elevato in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato;

accertato che le sorgenti ubicate nel Comune di Lemie (TO) sono state inserite nel primo elenco del Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota prot. n. 0004277, in data 4 dicembre 2009, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese";

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere

completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale e provinciale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, se necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – con particolare riguardo agli scarichi di natura civile ed alle eventuali cisterne interrato per lo stoccaggio di combustibili liquidi utilizzati dalle centrali termiche dei fabbricati ricadenti all'interno delle stesse aree;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

vista la determinazione n. 410-358869, in data 29 luglio 2005, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Lemie alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite le sorgenti in oggetto, ubicate nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 873-1110447, in data 4 ottobre 2007, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lemie;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 23 aprile 2014 – prot. n. 34587;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ciriè, in data 20 maggio 2014 – prot. n. 0048304;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 227/2014, in data 2 dicembre 2014, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota, in data 2 dicembre 2014 – prot. n. 3647, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle quindici sorgenti acquedottistiche, ubicate nel Comune di Lemie (TO), sono definite come risulta nell’elaborato “Provincia di Torino – Comune di Lemie – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavole 1 e 2 + Appendice 2 (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia – Scala 1:5.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il Comune di Lemie (TO), nella propria pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli previsti nell’articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali ed alla realizzazione e gestione degli alpeggi.
- d) Il gestore delle sorgenti acquedottistiche ubicate nel Comune di Lemie (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e, ove possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale e provinciale ricadente all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, se necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse;
 - provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento – con particolare riguardo agli scarichi di natura civile ed alle eventuali cisterne interrate per lo stoccaggio di combustibili liquidi utilizzati dalle centrali termiche dei fabbricati ricadenti all’interno delle stesse aree;
 - provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Lemie affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe